

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **205/2002** (ECLI:IT:COST:2002:205)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **AMIRANTE**

Camera di Consiglio del **10/04/2002**; Decisione del **09/05/2002**

Deposito del **16/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **22/05/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27009**

Atti decisi:

N. 205

ORDINANZA 9 - 16 MAGGIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 20 del 22 maggio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (*recte*: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Fermo e Pomanti Giulia, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 27 luglio 2001, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (*recte*: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), “per la parte in cui dichiara che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 'nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni' (*recte*: 'non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni')”;

che il remittente, senza neppure indicare l'oggetto del giudizio *a quo* e senza alcuna altra motivazione, si limita ad affermare che la disposizione impugnata verrebbe “ a creare di fatto una disparità di trattamento del lavoro dell'uomo nei confronti della donna”;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie *sub iudice* nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, è imprecisa nella stessa individuazione dell'oggetto della questione e contiene una motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza assolutamente insufficiente;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze nn. 43 del 2002, 43 del 2001, 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.